

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in applicazione del D.L. n. 81/07 sono stati disposti i “tagli” ai trasferimenti erariali agli enti locali (per un importo complessivo di 609 milioni di euro) a valere sul fondo ordinario per il 2007, in corrispondenza ad un presunto maggiore gettito ICI;

PRESO ATTO che tale “ipotetico” maggiore gettito si rivela in realtà del tutto inconsistente e sganciato da ogni proporzione con i “tagli” compiuti;

VERIFICATO che il TAR Veneto, con l’ordinanza n. 71 del 31 gennaio 2008, ha affermato che il Ministero dell’Interno ha operato “difformemente dalla legge”, ed ha pertanto accolto la domanda di sospensione proposta, circoscrivendone tuttavia gli effetti solo al Comune di Agugliaro;

RICHIAMATA la nota Prot. 499 Sez. 0502 C.25 in data 25.02.2008, pervenuta da parte del Presidente ANCI Veneto – Associazione Regionale Comuni del Veneto, avente ad oggetto “Legge 24.11.2006, n. 286, art. 2, commi da 33 a 46. Recupero riduzione dei trasferimenti erariali”;

DATO ATTO che con tale nota veniva comunicata la decisione del TAR del Veneto, relativamente al Comune di Agugliano, di sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni in misura pari al gettito derivante, in relazione all’imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dettate dai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell’articolo in oggetto citato;

CONVENUTO che per ottenere il medesimo risultato del Comune di Agugliaro veniva proposto a tutti i Comuni soci, che non avessero promosso ricorso al TAR, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti e cioè entro il prossimo 12 marzo 2008;

PRECISATO che lo Studio incaricato della predisposizione del presente ricorso è stato individuato nello Studio Legale dell’Avv. Stefano Bagolaro di Padova, che ha già curato il ricorso al TAR presentato dal Comune di Agugliaro, ricorso che si è concluso positivamente per tale Comune;

RITENENDO che i costi per un tale intervento sono particolarmente onerosi e che il bilancio dell’Associazione ANCI Veneto non è in grado di sostenerli, i Comuni interessati a tale iniziativa sono stati invitati a versare un contributo quale concorso spese che, per il Comune di Santa Lucia di Piave che rientra nella fascia da 7001 a 10.000 abitanti, ammonta ad 500,00;

RITENUTO opportuno accogliere l’invito avanzato dall’Associazione ANCI Veneto;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.07, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati rispettivamente la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2008 – 2010 ed il Bilancio di Previsione 2008;

VISTO, in particolare, l’art. 16, comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, il quale prevede che qualora nel provvedimento di un organo comunale siano previsti tutti gli elementi per l’adozione dell’impegno di spesa non è necessaria la determina di assunzione dell’impegno, costituendo atto di impegno il provvedimento stesso;

PRESO ATTO dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l'invito avanzato dall'Associazione Anci Veneto al fine di promuovere un ricorso straordinario al Capo dello Stato, al fine di ottenere la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni di cui alla Legge 24.11.2006, n. 286, art. 2 commi da 33 a 46 (recupero riduzione dei trasferimenti erariali);
2. Di imputare la spesa di € 500,00 all'intervento 101.02.03, capitolo 490 "Spese per liti – arbitraggi – risarcimenti - consulenze", del bilancio di previsione 2008, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.